

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORI, BOZZELLO VEROLE, MASCIADRI,  
SEGRETO, BARSACCHI, PETRONIO, NOCI e MARAVALLE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1981

#### Modifica dell'articolo 28 del codice della navigazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che proponiamo tende a risolvere alcuni dubbi insorti in sede di applicazione dell'articolo 28 del codice della navigazione, per quanto riguarda in particolare la demanialità dei bacini costieri di acqua salsa o salmastra. È noto che di tali bacini ne esistono molti nel nostro Paese; non è altrettanto noto che il proposito del legislatore di estendere ad essi il regime demaniale è stato nella maggior parte dei casi frustrato, per la resistenza opposta dai privati che, in base alla disciplina anteriore al codice, figuravano come proprietari di questi beni o come titolari di diritti di sfruttamento. In realtà spesso non si è nemmeno riusciti ad accertare, nelle competenti sedi, quale fosse esattamente il titolo invocato dai possessori dei beni e se esso dovesse considerarsi ancora valido ed efficace, mentre ci si è soffermati a dissertare su questioni di giurisdizione, in ragione dell'alternativa se i bacini in questione, per le loro diverse caratteristiche naturali, dovessero considerarsi acque marittime o acque interne.

Soltanto in pochi casi, superate le questioni preliminari, si è giunti ad indagare, con riferimento allo stato dei luoghi, se la demanialità marittima dei bacini potesse essere affermata: ed a questo punto si è dovuto constatare che la circostanza della libera comunicazione con il mare di tali bacini, richiesta dall'articolo 28 del codice navale per il riconoscimento della demanialità, si prestava ad equivoco, anche e soprattutto per i frequenti interventi dell'uomo intesi a regolare il flusso delle acque. A proposito degli stagni di Cabras, oggetto di un'annosa vertenza, la Corte di cassazione, con sentenza 27 gennaio 1975, n. 316, ha ritenuto che la libera comunicazione con il mare sussistesse anche nel caso di un ricambio delle acque non direttamente constatabile in superficie, ma reso certo dalla natura delle acque e dalla presenza di fauna ittica marina.

Questa affermazione giurisprudenziale non ha avuto peraltro sufficiente eco in sede amministrativa, ove si è continuato a prestare fede all'interpretazione restrittiva dell'articolo 28, secondo la quale la dema-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nialità sussiste quando il bacino comunica visibilmente e direttamente con il mare, senza che sia necessario un intervento dell'uomo.

Questo accenno limitativo all'intervento dell'uomo introduce un elemento di ambiguità, in quanto non è in linea di fatto sempre agevole accertare l'incidenza dell'opera dell'uomo nel determinare la comunicazione del bacino con il mare; quando poi l'intervento dell'uomo si sia manifestato con un'opera permanente che assicura la libera comunicazione, le condizioni richieste dall'articolo 28 per l'affermazione della demanialità dovrebbero considerarsi comunque soddisfatte.

Per superare i dubbi interpretativi ed evitare atteggiamenti difformi dell'Amministrazione in situazioni obiettivamente analoghe, si rende necessario modificare la formulazione dell'articolo 28, ponendo l'accento sull'elemento che contraddistingue la demanialità, cioè la destinabilità del bene ai pubblici usi del mare (navigazione, pesca, balneazione, eccetera). Il testo che si propone vuole soddisfare questa esigenza, mentre enumera in modo sistematico i beni appartenenti al demanio marittimo.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il testo dell'articolo 28 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Fanno parte del demanio marittimo:

- a) il lido del mare, la spiaggia, le rade;
- b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra, che comunicano, anche per alcuni periodi dell'anno, direttamente o indirettamente con il mare, pur quando la comunicazione avvenga o sia regolata per opera dell'uomo o sia tale da consentire la presenza di fauna ittica marina;
- c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo e i porti ».